



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 703 del 2021, proposto da

-OMISSIS- in persona dell'amministratore di sostegno -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- Soc. Coop. Sociale, non costituita in giudizio;

-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Randazzo,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi
dall'avvocato Francesco Trebeschi, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- in parte qua, del provvedimento prot. n. 10637 del 27.04.2021 con il quale il Comune di -OMISSIS- definiva la compartecipazione a carico del ricorrente in “complessivi € 6.200,00 annui” rimanendo la “restante parte a carico del Comune di -OMISSIS-” ;

- del provvedimento prot. n. 16041 del 21.06.2021 con il quale il Comune ha precisato che detto importo di “€ 6.200,00” è calcolato facendo riferimento a quanto percepito a titolo di pensione di invalidità detratta la “somma di € 500,00” per alcune “voci di spesa”, siccome indicato nel rendiconto anno 2020;

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio socio-sanitario residenziale fruito dal ricorrente

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Comune di -OMISSIS-:

-in parte qua dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05.12.2013 avente ad oggetto il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

ovvero, in via subordinata

per la disapplicazione in parte qua dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05.12.2013 avente ad oggetto il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Alessio Falferi e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 7.7.2021, -OMISSIS-, quale Amministratore di sostegno (ADS) di -OMISSIS-, ha esposto quanto segue:

- -OMISSIS- è disabile grave, non autosufficiente 100%, riconosciuto dal -OMISSIS-“portatore di handicap in situazione di gravità” ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;

-era inserito, a far data dal 24.04.2016, nella comunità Residenziale -OMISSIS- e, da gennaio 2019, nella RSA -OMISSIS-, gestite entrambe dalla -OMISSIS-;

-dopo due precedenti ricoveri, nel -OMISSIS-era ricoverato in -OMISSIS-P.D.C. fino a quando, sempre tramite i servizi socio-sanitari locali (Unità di Valutazione Multidimensionale – UVMD del 22.12.2020), a far data dal 11.01.2021 era reinserito nella -OMISSIS--;

-in particolare, nella seduta dell’UVMD del 22.12.2020, si prendeva atto dell’importo della retta pari ad euro 210,00 giornalieri, di cui euro 138,00 a carico dell’-OMISSIS-ed euro 72,00 quale “quota socio-alberghiera”;

-il ricorrente ha come unica entrata una pensione cat. -OMISSIS-- composta da pensione di invalidità (importo lordo mensile euro 295,99 nel 2019 ed euro 297,14 nel 2020) e indennità di accompagnamento (importo lordo mensile euro 517,84 nel 2019 ed euro 520,29 nel 2020) - per un totale complessivo (oltre alla tredicesima) di euro 9.765,96 nel 2019 e di euro 9.809,16 nel 2020; inoltre, sostiene spese personali per uscite, bar/caffè, abbigliamento, cure mediche, telefonino, bancarie, per un importo pari ad euro 1.566,24 nel 2020, come risultante dal rendiconto 2020 presentato al Giudice Tutelare;

-in data 08.02.2021 era rilasciata dall’INPS l’attestazione ISEE 2021 per un importo di euro 41,33 e, in data 25.2.2021, il ricorrente chiedeva al Comune di -OMISSIS- di provvedere alla definizione della compartecipazione a proprio carico nel rispetto del d.P.C.M. n. 159/2013 e in conformità alla giurisprudenza

in materia, ivi citata, allegando all'uopo l'ISEE 2021 e il rendiconto 2020;

-dopo formale diffida, con nota del 27.4.2021, il Comune di -OMISSIS-, dopo aver richiamato la disponibilità dell'ADS a contribuire con l'importo di euro 6.784,28 e che le spese vive sostenute per l'anno 2020 erano pari ad euro 500,00 circa, precisava che l'Amministrazione *“intende compartecipare alla quota socio-alberghiera pari ad euro 72,00 per la differenza rispetto alla compartecipazione da parte dell'A.D.S./ Assistito; (...) la quota di compartecipazione dovuta dal Signor -OMISSIS- in relazione al pagamento della quota socio-alberghiera della sua retta di ricovero di ricovero ammonta a complessivi euro 6.200,00 annui. La restante parte sarà a carico del Comune di -OMISSIS-”*,

-con nota del 12.6.2021 il ricorrente contestava la comunicazione del Comune, chiedendo di provvedere a quanto richiesto nel rispetto della normativa e della giurisprudenza e, in riscontro, il Comune, con nota del 21.6.2021, precisava che l'importo a carico dell'utente, indicato nella precedente nota e pari ad euro 6.200,00 *“è stato calcolato detraendo all'importo di € 6.784,28 (indicato nel rendiconto dell'Anno 2020 presentato dal Giudice Tutelare del Tribunale di -OMI-OMISSIS-I-OMISSIS- alla voce <Pensioni/retribuzioni, assegni dal coniuge> che la -OMISSIS-V. ha fornito a questo Ufficio allegato alla nota del 25/02/2021) la somma di € 500,00, data dalle spese relative all'Anno 2020 dello stesso rendiconto alla voce <Cure mediche, fisioterapiche, farmaci, analisi clinici> e alla voce <Vitto, abbigliamento, istruzione, tempo libero>”*, specificando che *“ qualora l'importo sopra indicato fosse stato erroneamente considerato da questo Ufficio quale quota di compartecipazione a carico del -OMISSIS-g. -OMI-OMISSIS-I-OMISSIS--OMISSIS-, si chiede cortesemente alla -OMISSIS-V. di precisare in maniera dettagliata l'importo percepito mensilmente a titolo di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento e, viceversa, l'eventuale importo residuo percepito ad altro titolo che potrebbe essere conteggiato quale compartecipazione alla retta socio-alberghiera”*;

Tanto premesso, il ricorrente, evidenziato che, con le suddette note –oggetto di impugnazione con il presente ricorso- il Comune avrebbe illegittimamente conteggiato *in toto* la pensione di invalidità percepita, accollando il costo annuo di euro 6.200,00, importo ben superiore all'ISEE, ha dedotto, in estrema sintesi, le

seguenti censure: “I. MOTIVO: *violazione di legge artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità ratificata con -OMISSIS- 18/2009; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); artt. 2, 3, 4, 5 e 6 D.P.C.M. 159/2013; art 2 sexies D.-OMISSIS- 42/2016 convertito in -OMISSIS- 89/2016; art. 5 D.P.C.M. 14.2.2001; artt. 8, 18 e 25 -OMISSIS- 328/2000; -OMISSIS-R.V. 1/2004; eccesso di potere: sviamento, carenza di motivazione, difetto di istruttoria; violazione principio di non discriminazione della persona disabile; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto*”; il Comune di -OMISSIS-, nel calcolare la propria quota di compartecipazione alla retta e la conseguente quota del ricorrente, non avrebbe rispettato le indicazioni della legislazione nazionale che impone l’applicazione del criterio ISEE di cui al d.P.C.M. n. 159/2013, nemmeno citato nei provvedimenti impugnati e avrebbe applicato criteri avulsi dalla suddetta normativa; proprio in applicazione della normativa nazionale in materia, la Regione Veneto ha recepito, con legge n. 1/2004, il parametro ISEE quale criterio di accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti, parametro che non potrebbe essere derogato dagli enti locali; il Comune, pertanto, avrebbe dovuto calcolare la compartecipazione del ricorrente nel puntuale rispetto delle indicazioni della legislazione nazionale che imporrebbe l’applicazione del criterio ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013, criterio non applicato nel caso in esame, atteso che l’ISEE del ricorrente è pari ad euro 41,33 nel 2021, per cui del tutto illegittimo sarebbe la richiesta del Comune di compartecipare per l’importo di euro 6.200,00; “II Motivo: *violazione ed errata interpretazione di legge: art. 2 sexies D.-OMISSIS- 42/2016 convertito in -OMISSIS- 89/2016; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.; artt. 2, 3, 6, 22 -OMISSIS- 328/2000; art. 34 D.-OMISSIS-s. 601/1973; art. 1 -OMISSIS- 188/1971; art. 1 -OMISSIS- 18/1890; eccesso di potere: insussistenza e/o travisamento dei presupposti di diritto e di fatto, sviamento, violazione principio di dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; difetto di istruttoria; carenza d motivazione*”; sarebbe illegittimo definire –come avvenuto nel caso in esame –la compartecipazione alla retta computando la pensione di invalidità del

ricorrente, quindi computando i c.d. “sussidi esenti”, atteso che questi ultimi, ai sensi dell’art. 2 sexies D.-OMISSIS- 42/2016 convertito in -OMISSIS- 89/2016, non rientrano nell’ISEE, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa; *“III motivo: violazione di legge: art. 5, co. 4, dpcm 159/2013; art. 3, 23, 53 e 117, co. 2 lett. m), Cost. sviamento: irragionevolezza manifesta; insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto; difetto di istruttoria”*; sarebbe del tutto illegittimo conteggiare interamente la pensione cat. -OMISSIS-erogata al ricorrente al di fuori dell’ISEE, atteso che la suddetta pensione, concorrendo alla formazione dell’ISEE sia come “reddito” che come “patrimonio mobiliare”, sarebbe già valutata al fine della determinazione dell’ISEE, come previsto nell’art. 5, comma 4, d.P.C.M. n. 159/2013; *“IV motivo: violazione ed errata interpretazione di legge: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.; art. 2 sexies D.-OMISSIS- 42/2016 convertito in -OMISSIS- 89/2016; artt. 4, 6, 14, 22 -OMISSIS- 328/2000; art. 1 -OMISSIS- 118/1971; art. 1 -OMISSIS- 18/1980; art. 1 -OMISSIS- 104/1992; eccesso di potere: insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, sviamento; illogicità ed ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria; carenza di motivazione”*; l’importo posto a carico del ricorrente, pari ad euro 6.200,00, sarebbe superiore al saldo tra somme incassate e pagate nel 2020 (ammontante ad euro 5.200,35), con la conseguenza che, per fare fronte a detto importo, il ricorrente medesimo sarebbe costretto ad attingere ai propri risparmi, né il Comune avrebbe considerato tutte le spese sostenute dal ricorrente nell’anno 2020, con conseguente violazione degli artt. 3 e 23 Costituzione.

Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per il carattere non lesivo degli atti impugnati, ha contestato nel merito le censure avversarie chiedendone il rigetto e ha, contestualmente, proposto ricorso incidentale con cui ha chiesto l’annullamento dell’art. 6, comma 2, del d.P.C.M. n. 159/2013 ovvero, in subordine, la sua disapplicazione. In relazione al ricorso incidentale, in particolare, il Comune ha premesso che la famiglia del ricorrente (-OMISSIS-per evitare di supportare una parte dei costi della retta alberghiera, avrebbe scelto di applicare quella parte della

disciplina sull'ISEE che permette di escluderlo dal nucleo familiare cui di fatto appartenerrebbe, al fine dell'accesso e del godimento delle prestazioni socio-sanitarie, scelta consentita dall'art. 6, comma 2, del d.P.C.M. n. 159/2013, il quale, in violazione della disciplina codicistica, degli obblighi di solidarietà tra generazioni e del principio di uguaglianza sostanziale ex artt. 2 e 3 Cost., permette la scissione del nucleo familiare, a prescindere dalla reale situazione economico-sociale delle parti; per tali ragioni è, dunque, impugnata la suddetta disposizione normativa che ammetterebbe sempre la possibilità di applicare la disciplina più favorevole del calcolo ISEE per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, anche in relazione a quei soggetti - destinatari di tali prestazioni - appartenenti a nuclei familiari agiati che ben potrebbero sostenere i costi della retta alberghiera; in particolare, verrebbe meno, in tal modo, l'obbligo di mantenimento dei figli in capo ai genitori, che potrebbero scaricare il peso della retta alberghiera interamente sull'Amministrazione. Sotto tali profili, pertanto, il Comune ha denunciato i seguenti vizi: *“Motivo n. 1 ricorso incidentale: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Costituzione. Violazione dell'art. 1 l. n. 241/1990 (principio di imparzialità). Violazione degli artt. 316, 316-bis, 337-ter, 337-septies, 433 c.c. Violazione dell'art. 16 l. n. 328/2000. Violazione dei principi generali in materia di obbligo di mantenimento dei figli. Violazione del principio di uguaglianza sostanziale. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria*; la censurata disciplina, come ordinariamente interpretata, sarebbe illegittima e, quindi, censurabile perché contemplerebbe due metodi di calcolo dell'ISEE tra loro assolutamente equivalenti, atteso che, da una parte (comma 1 art. 6), il metodo generale di calcolo dell'ISEE comporterebbe l'inserimento del disabile, maggiorenne, non coniugato e senza figli, nel nucleo familiare del genitore da questi identificato e, dall'altra, la modalità di calcolo descritta al comma 2 dell'art. 6, creerebbe un nucleo familiare a sé per il disabile, che, nel caso di specie, includerebbe il solo disabile, in quanto celibe e senza figli, disciplina che non terrebbe in debito conto le possibili disparità esistenti tra soggetti di diversa estrazione sociale; *“Motivo n. 2 ricorso incidentale: Violazione*

dell'art. 97, co. 1 Costituzione. Violazione art. 6, co. 4 l. n. 328/2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento”; la disciplina in questione sarebbe censurabile anche sotto il profilo della finanza pubblica e dell’equilibrio di bilancio dei Comuni, i quali dovrebbero sostenere l’intero importo delle rette alberghiere di qualsiasi soggetto che risulti avere un ISEE sotto soglia ai sensi del suddetto comma 2 dell’art. 6, a prescindere dalla reale condizione economica familiare e dagli obblighi che altri soggetti potrebbero avere nei suoi confronti.

Il Comune di -OMISSIS-, pertanto, ha chiesto di dichiarare l’incompetenza per materia, ex art. 13 CPA, di questo Tribunale, disponendo la *translatio iudicii* al competente TAR Lazio.

Con atto meramente formale, si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Si sono costituiti in giudizio, altresì, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di controinteressati in relazione al ricorso incidentale, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso incidentale presentato dal Comune di -OMISSIS-.

Sono intervenute in opposizione al ricorso incidentale proposto dal Comune di -OMISSIS-, anche le Associazioni meglio indicate in epigrafe, che hanno chiesto la dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso incidentale.

In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica; in particolare, in relazione al ricorso incidentale, il ricorrente principale ne ha eccepito l’irricevibilità per tardività, l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti attuativi (attestazione ISEE rilasciata dall’INPS) e per difetto di interesse attuale e concreto per mancata notifica al soggetto che ha adottato l’atto lesivo (INPS), per mancata impugnazione dei provvedimenti applicativi del d.P.C.M. n. 159/2013, per difetto di interesse, sotto altro profilo, atteso che l’eventuale annullamento dell’impugnato art. 6, comma 2, non muterebbe l’ISEE del ricorrente, essendo quest’ultimo in “convivenza anagrafica” nella C.A., e non essendo fiscalmente a carico dei genitori e, infine,

per difetto di interesse in relazione alla situazione patrimoniale dei genitori del ricorrente e per violazione dell'art. 14 della legge n. 328/2000; anche i controinteressati e gli intervenuti in opposizione hanno eccepito analoghi profili di irricevibilità e inammissibilità del ricorso incidentale; il Comune di -OMISSIS- ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento delle associazioni dei disabili, in quanto le stesse non potrebbero dirsi rappresentare interessi dei consociati tra loro omogenei, ha ribadito le ragioni del ricorso incidentale, l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per carenza di lesività degli atti impugnati e l'infondatezza, nel merito, dei motivi ivi formulati.

Alla Pubblica Udienza del 9 febbraio 2022, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.

Preliminarmente vanno scrutinate le plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso incidentale –che, ove ammissibile, richiederebbe l'esame della questione relativa alla competenza funzionale di questo Tribunale - sollevate dal ricorrente principale, dai controinteressati e dagli intervenuti in opposizione.

Le eccezioni sono fondate e il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile sotto il seguente e assorbente profilo.

Come sopra già specificato, il Comune di -OMISSIS- ha censurato (e impugnato, chiedendone l'annullamento ovvero la disapplicazione) l'art. 6, comma 2, del d.P.C.M. n. 159/2013 nella parte in cui ammetterebbe, sempre e indiscriminatamente, l'applicazione della disciplina più favorevole del calcolo ISEE per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria in relazione a quei soggetti -come l'odierno ricorrente- appartenenti a nuclei familiari agiati, che potrebbero sostenere per intero i costi della retta alberghiera, in ottemperanza agli obblighi di mantenimento e di versamento degli alimenti; sotto diverso profilo, il Comune ha poi lamentato l'illegittimità della disposizione in relazione alla disciplina della finanza pubblica e dell'equilibrio di bilancio dei Comuni.

Ebbene, l'impugnazione di cui al ricorso incidentale risulta sprovvista di una condizione dell'azione.

Giova ricordare, per quanto qui rileva, che l'art. 6, comma 2, del d.P.C.M.

n.159/2013 dispone che “2. *Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3*”.

Tale disposizione, però, non assume rilievo nel caso in esame e, conseguentemente, il suo eventuale annullamento (o disapplicazione) non gioverebbe al Comune ricorrente incidentale.

Invero, il comma 6 dell'art. 3 del medesimo d.P.C.M. n. 159/2013 prevede che “6. *Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1898, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore*”.

Ebbene, il ricorrente, soggetto maggiorenne con gravi disabilità, risulta in convivenza anagrafica per motivi di assistenza e cura ex artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 223/89, come attestato dalla dichiarazione del Coordinatore della Comunità Alloggio -OMISSIS- – avente ad oggetto “*dichiarazione di convivenza anagrafica ex artt.5-6 DPR 223/89*”)-, nella quale è precisato che il ricorrente medesimo è entrato a far parte della suddetta Struttura “*il giorno 11 gennaio 2021*” (doc. sub n. 27 fascicolo ricorrente e doc. sub n. 4 fascicolo controinteressati).

Pertanto, giusta la richiamata disposizione di cui al comma 6 dell'art. 3 del d.P.C.M. n. 159/2013 (non oggetto di impugnazione), il ricorrente va considerato comunque quale componente di un nucleo familiare a sé stante, per cui alcuna variazione può riverberarsi sulla situazione ISEE del medesimo.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso incidentale, unitamente ad ogni istanza ivi formulata, per difetto d'interesse.

Passando al ricorso principale, è necessario, preliminarmente, scrutinare

l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente per asserita carenza di lesività dei provvedimenti impugnati.

L'eccezione è infondata.

Con l'impugnato provvedimento del 27.4.2021, il Comune resistente, in riscontro alla richiesta del 26.2.2021 avanzata dal legale del ricorrente con cui si chiedeva di provvedere al calcolo della compartecipazione, ha definito in euro 6.200,00 annui la quota di compartecipazione del ricorrente medesimo in relazione al pagamento della quota socio-alberghiera della retta di ricovero.

La suddetta comunicazione, pertanto, ha evidente natura provvedimentoale e, quindi lesiva, atteso che determina la quota di compartecipazione dovuta dal ricorrente in relazione alla sua permanenza nella Comunità Alloggio.

Passando al merito, i motivi di ricorso –che, essendo connessi sotto il profilo logico-giuridico, possono essere trattati unitamente – sono fondati e vanno accolti, nei termini e per le ragioni di seguito esposte.

Come noto, questo Tribunale si è più volte espresso sulle problematiche di cui al presente ricorso (questa stessa Sezione, n. 18/2021; n. 10/2021; n. 762/2020; n. 682/2020; 4/2020; n. 303/2019, n. 611/2021; n. 1008/2021), anche alla luce dei principi sanciti dal Consiglio di Stato, investito più volte della questione, il quale ha chiarito che la disciplina in materia di ISEE costituisce “l'indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati in conformità alle prescrizioni delle indicate norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia per la tutela delle persone con disabilità gravi, e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate al fine di garantire, in particolare, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e sanitaria ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere alla stregua degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione, non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall'ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva” (*Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6708; id. 2 marzo 2020, n. 1505*). Il Supremo Consesso Amministrativo, ricordato il principio secondo cui “non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla

legislazione statale e regionale, nell'adozione del regolamento comunale, in violazione della disciplina statale dell'ISEE, così come prevista dal DPCM n. 159/2013”, ha ulteriormente chiarito che “Quanto alla rilevanza dell'ISEE non solo ai fini dell'ammissione alla prestazione assistenziale, ma anche in merito al livello di compartecipazione al loro costo da parte degli utenti, deve richiamarsi la decisione di questa Sezione n. 1458 del 4 marzo 2019 che ha stigmatizzato la natura dell'ISEE come strumento di calcolo per la capacità contributiva dei privati, con la conseguenza che non sono ammessi altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche degli utenti che chiedono prestazioni di tipo assistenziale o comunque rientranti nell'ambito della disciplina dell'ISEE”, aggiungendo che “altrimenti non avrebbe alcun senso lo sforzo della giurisprudenza prima (con le sentenze n. 838, 841 e 842/2016 del Consiglio di Stato) e del legislatore poi con la legge 89/2016 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 42/2016 che ha introdotto l'art. 2 sexies (sopra richiamato) che esclude i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità dal reddito complessivo ai fini IRPEF: la valutazione di tali trattamenti - espressamente esclusi dal calcolo dell'ISEE - ai fini delle prestazioni assistenziali si pone in palese contrasto con la normativa statale. Pertanto la definizione del livello di compartecipazione del costo della prestazioni ...ai sensi dell'art. 2, comma 1, DPCM n. 159/2013 deve avvenire mediante l'applicazione dell'indicatore ISEE costituente espressione degli inderogabili (da parte delle Regioni e degli enti erogatori) "livelli essenziali delle prestazioni"”(*Consiglio di Stato, n. 1505/2020 cit.*).

E' stato, inoltre, evidenziato che l'ISEE “costituisce il parametro non solo per l'accesso alle prestazioni assistenziali per i disabili, ma costituisce anche il criterio per la <<definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime>> come recita il comma 2 del DPCM n. 159/2013”, e che “non è quindi consentito all'Amministrazione Comunale introdurre un sistema che, surrettiziamente, ponga nel nulla i principi che regolano la materia, arrivando ad azzerare il

contributo per un soggetto che –in base all’ISEE –ne aveva diritto”, specificando, inoltre, che “la chiara previsione normativa non può essere superata dal richiamo ai principi generali contenuti nella legge quadro n. 328/2000, tenuto conto dalla chiara disciplina di settore recata dal DPCM n. 159/2013 così come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa prima richiamata” (*Consiglio di Stato, n. 1505/2020 cit.*).

Quanto all’aspetto relativo alle esigenze di assicurare gli equilibri di bilancio, il Consiglio di Stato ha affermato che la sostenibilità finanziaria dei relativi costi andrebbe prudentemente evocata tenendo conto della strumentalità del servizio in questione rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incompressibile secondo i principi più volte affermati dalla Consulta (cfr. fra le altre, le sentenze Corte. Cost. nn. 80/2010 e n. 275/2016), sottolineando l’onere della parte di dimostrare l’impossibilità di far fronte all’impegno finanziario conseguente alla prestazione (*Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2020, n. 6926 e i precedenti ivi richiamati*).

In relazione ai c.d. redditi esenti, è stato ulteriormente ribadito (*Consiglio di Stato, sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7850*) che “sia la pensione di invalidità che l’indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di “reddito” ai fini del calcolo ISEE, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di “disabilità” (Cons. Stato, Sez. III, n. 6371/2018; n. 1458/2019). Di conseguenza, la definizione del livello di compartecipazione del costo delle prestazioni di cui all’art. 1 DPCM n. 159/2013 deve avvenire mediante l’applicazione dell’indicatore ISEE, così come determinato dall’art. 4 a seguito delle modifiche introdotte con la citata legge n. 89/2016; e, va da sé che le medesime indennità non possono essere ad altro titolo considerate reddito da valutare ai fini della compartecipazione al costo dei servizi erogati”; dunque, è stato ribadito che “il Comune non dispone di discrezionalità, né di potere normativo con riguardo alla valutazione di capacità economica del richiedente e/o della famiglia sganciata dall’ISEE (cfr. Sez. III, n. 6926/2020 cit.). Le entrate reddituali o le evidenze patrimoniali non calcolate ai fini ISEE, oltre che la presenza di sola pensione di

invalidità o dell'indennità di accompagnamento, non possono costituire indicatori della situazione reddituale del richiedente e divenire criteri ulteriori di selezione, accanto all'ISEE, volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, né divenire mezzo per l'ampliamento di tali platee, come vorrebbe il Comune. Il Collegio ribadisce che, ai sensi dell'art. 2 del DPCM n. 159/2013 l'ISEE, è l'unico "strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell'ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull'assistito" (*Consiglio di Stato, n. 7850/2020 cit.*).

Tanto premesso, occorre verificare se i provvedimenti impugnati che hanno determinato la quota di compartecipazione del ricorrente – soggetto disabile grave, non autosufficiente al 100% e riconosciuto dal 2008 invalido e dal 2017 “portatore di handicap in situazione di gravità” ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92- possano ritenersi rispettosi del quadro normativo di riferimento, come messo a fuoco dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Ebbene, il Comune di -OMISSIS-, con l'impugnato provvedimento del 27.4.2021, ha ritenuto di porre a carico del ricorrente la somma di euro 6.200,00 quale “*quota socio-alberghiera della sua retta di ricovero*” a fronte di un ISEE pari ad euro 41,33; a seguito delle contestazioni del legale di parte ricorrente, con l'impugnata nota del 21.6.2021, il Comune resistente ha precisato che l'indicato importo di euro 6.200,00 “*è stato calcolato detraendo all'importo di € 6.784,28 (indicato nel rendiconto dell'Anno 2020 presentato al Giudice Tutelare del Tribunale di -OMI-OMISSIS-I-OMISSIS- alla voce <Pensioni/retribuzioni, assegni dal coniuge> che la -OMISSIS-V. ha fornito a questo Ufficio quale allegato alla nota del 25/02/2021) la somma di € 500,00, data dalle spese relative all'Anno 2020 dello stesso rendiconto alla voce <Cure mediche, fisioterapiche, farmaci, analisi clinici> e alla voce <Vitto, abbigliamento, istruzione, tempo libero>*”, specificando che “*Qualora l'importo sopra indicato fosse stato erroneamente considerato da questo Ufficio quale quota di compartecipazione a carico del -OMISSIS-g. -OMI-OMISSIS-I-OMISSIS--OMISSIS-, si chiede cortesemente alla -OMISSIS-V. di precisare in maniera dettagliata l'importo percepito mensilmente a titolo di*

pensione di invalidità e indennità di accompagnamento e, viceversa, l'eventuale importo residuo percepito ad altro titolo che potrebbe essere conteggiato quale compartecipazione alla retta socio-alberghiera'.

Appare, dunque, evidente che la suddetta determinazione della quota di compartecipazione –giova ribadirlo, pari ad euro 6.200,00 a fronte di un ISEE di euro 41,33 - è da ritenersi illegittima in quanto l'Amministrazione comunale, per individuare l'entità del contributo a suo carico e, conseguentemente, a carico dell'ospite, ha utilizzato dei criteri che, in relazione al risultato concreto ottenuto, appaiono evidentemente estranei all'ISEE e in contrasto con il quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento.

In definitiva, alla luce delle esposte coordinate ermeneutiche, le censure di parte ricorrente, sotto gli esposti profili, sono fondate e assorbenti, in quanto il Comune resistente, con gli atti impugnati, ha determinato l'entità del contributo spettante al ricorrente (e quindi, per differenza, la parte di retta spettante ad essa Amministrazione) in modo non conforme alla disciplina dell'ISEE e in contrasto con il quadro normativo di riferimento, non potendosi prendere in considerazione, per evidente contrasto con la normativa nazionale sopra richiamata, le risorse economiche a qualsiasi titolo percepite dal disabile, ivi compresa l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile e il ricorso principale va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese di causa, stante l'evidente particolarità e complessità della vicenda per cui è causa, vanno interamente compensate tra tutte le parti costituite in giudizio. Da ultimo, va rilevato che parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, cui sarà dato seguito con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale e, per l'effetto,

annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnoli, Consigliere

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alessio Falferi

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.